

**Causa C-338/20**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

22 luglio 2020

**Giudice del rinvio:**

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Polonia)

**Data della decisione di rinvio:**

7 luglio 2020

**Parte del procedimento conclusosi con l'irrogazione di una sanzione la cui esecuzione costituisce oggetto del procedimento principale:**

D.P.

---

(omissis)

ORDINANZA

7 luglio 2020

il Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sekcja Wykonania Orzeczeń V Wydziału Karnego (Tribunale circondariale di Łódź-Centro, Ufficio per l'esecuzione delle decisioni della V Sezione penale)

(omissis) [composizione del collegio]

dopo la trattazione all'udienza del 7 luglio 2020

del procedimento riguardante **D.P.**

su richiesta del Centraal Justitieel Incassobureau

relativo all'esecuzione della decisione che infligge una sanzione pecuniaria

ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (omissis) [estremi della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea] e dell'articolo 15 § 2 del kodeks karny wykonawczy (codice dell'esecuzione penale)

**decide**

- I. di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione:

Se la notificazione alla persona sanzionata di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria, senza che ne sia fornita la traduzione in una lingua comprensibile al destinatario, autorizzi l'autorità dello Stato di esecuzione della decisione ad opporsi all'esecuzione della stessa decisione sulla base delle disposizioni di attuazione dell'articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214/GAI, per violazione del diritto a un processo equo.

- II. (omissis) [indicazioni di ordine procedurale][Or. 1]

## Motivazione

### 1. Il diritto dell'Unione

- 1.1** Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea (omissis) [estremi della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea], l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (omissis) che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni. [L'articolo] 6, paragrafo 3, TUE stabilisce che i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.
- 1.2** Al considerando 5 della decisione quadro, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (2005/214/GAI, [in prosieguo: la «decisione quadro»]) è indicato che la decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente nel capo VI.
- 1.3** [L'articolo] 3 della decisione quadro dispone che essa non modifica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sancito dall'articolo 6 del trattato.
- 1.4** [L'articolo] 20, paragrafo 3, della decisione quadro prevede la possibilità di opporsi al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni se il certificato trasmesso dallo Stato della decisione solleva la questione di un'eventuale violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali enunciati nell'articolo 6 del trattato.

## **2. Il diritto polacco [Or. 2]**

- 2.1 Ai sensi dell'articolo 611ff § 1 del kodeks postępowania karnego (codice di procedura penale; in prosieguo: il «k.p.k.»), qualora uno Stato membro dell'Unione europea, in seguito denominato nel presente capo come lo «Stato della decisione», richieda di dare esecuzione a una decisione definitiva riguardante sanzioni pecuniarie, tale decisione viene eseguita dal tribunale circondariale del distretto in cui l'autore dell'illecito dispone di beni o di un reddito, o ha la sua residenza permanente o temporanea.
- 2.2 Articolo 611fg § 1, punto 9, del k.p.k. autorizza il giudice polacco a rifiutare di dare esecuzione a una decisione, qualora dal contenuto del certificato risulti che la persona cui si riferisce la decisione non è stata adeguatamente informata riguardo alla possibilità e al diritto di impugnare la decisione[.]

## **3. Il diritto dei Paesi Bassi**

- 3.1 Il Centraal Justitieel Incassobureau è l'autorità amministrativa centrale responsabile della riscossione e del recupero delle ammende penali irrogate in relazione ad atti commessi nel territorio dei Paesi Bassi<sup>1</sup>.
- 3.2 Avverso un'ammenda penale inflitta dal Centraal Justitieel Incassobureau è esperibile ricorso dinanzi alla Procura in L. entro 6 settimane.

## **4. Fatti**

- 4.1 Con decisione del 22 luglio 2019, a D.P. è stata inflitta una sanzione pecuniaria di EUR 210 per un'infrazione di cui all'articolo 2 della legge dei Paesi Bassi relativa all'applicazione giuridico-amministrativa del codice della strada, commessa l'11 luglio 2019 e consistente nella guida di un veicolo i cui due pneumatici non rispettavano i requisiti relativi al profilo. La decisione è divenuta definitiva il 2 settembre 2018.

## **5. Procedimento dinanzi al giudice nazionale**

- 5.1 Il 21 gennaio 2020 è pervenuta alla cancellaria del Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Tribunale circondariale di Łódź-Centro) la richiesta da parte delle autorità dei Paesi Bassi di dare esecuzione alla sanzione pecuniaria inflitta a D.P. [Or. 3]
- 5.2 Il suddetto organo giurisdizionale ha chiesto al Centraal Justitieel Incassobureau di indicare se la decisione con la quale è stata inflitta la sanzione pecuniaria fosse

<sup>1</sup> Informazioni provenienti dalla pagina: <https://www.cjib.nl/pl>

stata notificata alla persona sanzionata accompagnata da una traduzione in polacco.

- 5.3** Le autorità dei Paesi Bassi hanno risposto in senso negativo, sottolineando che la decisione è stata redatta in neerlandese e conteneva ulteriori chiarimenti in inglese, francese e tedesco, nonché un riferimento al sito web [www.cjib.nl](http://www.cjib.nl), in cui sono pubblicate informazioni in polacco.
- 5.4** L'individuo sanzionato è comparso all'udienza del 9 giugno 2020 ed ha spiegato che tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre 2019 aveva ricevuto una missiva proveniente dai Paesi Bassi la quale non conteneva una traduzione in polacco. Egli ha precisato di non essere stato in grado di rispondere alla lettera in quanto non ne aveva compreso il contenuto. Egli dispone di una pensione di un importo di circa 1.000 zloty polacchi (PLN) (pari a EUR 240).

## **6. Ricevibilità della questione pregiudiziale e motivi della sottoposizione della questione pregiudiziale**

- 6.1** (omissis) [informazioni relative alla ricevibilità della domanda e al diritto di ricorso nella normativa polacca]
- 6.2** La risposta della Corte di giustizia dell'Unione europea alla questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio assume un'importanza fondamentale per la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI nel procedimento pendente dinanzi a questo giudice.

## **7. Punto di vista del giudice del rinvio sulla soluzione da dare alla questione pregiudiziale**

- 7.1** Come risulta dal considerando 5 della decisione quadro 2005/214/GAI, essa rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente nel capo VI. Un riferimento alla questione [**Or. 4**] relativa al rispetto dei diritti fondamentali è inserito all'articolo 3 della decisione quadro, mentre l'articolo 20, paragrafo 3, prevede la possibilità di opporsi al riconoscimento e all'esecuzione di una decisione qualora si sospetti che la stessa sia stata pronunciata in violazione dei diritti fondamentali.
- 7.2** Nella sentenza Pupino <sup>2</sup>, la Corte di giustizia dell'UE ha affermato esplicitamente che la decisione quadro deve essere interpretata in maniera tale che siano rispettati i diritti fondamentali, tra cui il diritto ad un processo equo, quale sancito all'articolo 6 della CEDU e interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

<sup>2</sup> [Sentenza del 16 novembre 2005, Pupino (C-105/03, EU:C:2005:386, punto 59)].

- 7.3** Occorre rilevare che la questione dell'equità del procedimento svolto nello Stato membro che ha emesso la decisione trasmessa per l'esecuzione ai sensi della decisione quadro 2005/214/GAI riveste un'importanza fondamentale dal punto di vista della garanzia dei diritti della persona sanzionata con una sanzione pecuniaria. Infatti, tale decisione è trasmessa come decisione definitiva e l'autorità che procede alla sua esecuzione non può sanare irregolarità procedurali verificatesi nello Stato di emissione della decisione.
- 7.4** L'analisi delle disposizioni in materia di traduzione contenute nella vigente normativa dell'Unione non (omissis) fornisce [tuttavia] una risposta chiara ed univoca alla questione se lo Stato membro di emissione della decisione con la quale è stata inflitta una sanzione pecuniaria sia tenuto a notificarla accompagnata dalla traduzione in una lingua comprensibile al destinatario.
- 7.5** La decisione quadro 2005/214/GAI non contiene alcuna disposizione atta a determinare esplicitamente l'obbligo di notificare al destinatario la decisione che infligge la sanzione pecuniaria corredata di traduzione, cionondimeno, occorre sottolineare che la decisione quadro si riferisce alla fase dell'esecuzione di una decisione già definitiva emessa in un altro Stato membro. La fase precedente è disciplinata dalla legge dello Stato di emissione nonché, tra l'altro, dalle disposizioni della direttiva 2015/413/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del [11 marzo 2015], intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale <sup>3</sup>.
- 7.6** Oltre alle disposizioni di natura tecnica relative allo scambio di dati tra le autorità competenti degli Stati membri, quest'ultimo atto contiene norme aventi carattere di garanzia. Come indicato al considerando 25, la direttiva difende i diritti e i principi fondamentali [Or. 5] riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi il rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa. A sua volta, dal considerando 15 risulta che gli Stati membri dovrebbero poter contattare il proprietario, l'intestatario del veicolo o la persona altrimenti identificata sospettata di aver commesso infrazioni in materia di sicurezza stradale per informare la persona interessata delle procedure applicabili e delle conseguenze giuridiche secondo il diritto dello Stato membro dell'infrazione. Il considerando 16 stabilisce inoltre che gli Stati membri dovrebbero fornire traduzioni equivalenti in relazione alla lettera d'informazione inviata dallo Stato membro dell'infrazione, come previsto dalla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>4</sup>.
- 7.7** L'articolo 5, paragrafi [1 e 2], della direttiva 2015/413/UE stabilisce che, qualora lo Stato membro decida di avviare un procedimento relativo all'infrazione, esso ne

<sup>3</sup> [GU L 2015, pag. 68, in prosieguo: la «direttiva 2015/413/UE»].

<sup>4</sup> Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del [20 ottobre 2010], sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali [GU 2010, L 280, in prosieguo: la «direttiva 2010/64/UE»].

informa di conseguenza, ai sensi del diritto nazionale, il proprietario, l'intestatario del veicolo o la persona altrimenti identificata sospettata di aver commesso l'infrazione in materia di sicurezza stradale. Tali informazioni comprendono, conformemente al diritto nazionale, le conseguenze giuridiche dell'infrazione nel territorio dello Stato membro dell'infrazione a norma del diritto di tale Stato membro. Inoltre, nella lettera d'informazione, tale Stato include ogni informazione pertinente, in particolare la natura dell'infrazione in materia di sicurezza stradale, il luogo, la data e l'ora dell'infrazione, il titolo della normativa nazionale violata e la sanzione e, ove opportuno, i dati riguardanti il dispositivo usato per rilevare l'infrazione. A tal fine può essere utilizzato il modello riportato nell'allegato della direttiva.

- 7.8** Inoltre, all'articolo 5, paragrafo 3, è stato indicato esplicitamente che lo Stato membro dell'infrazione che decida di avviare **[Or. 6]** il procedimento invia, al fine di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali, la lettera d'informazione nella lingua del documento d'immatricolazione del veicolo, se disponibile, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di immatricolazione.
- 7.9** Pertanto, come risulta dalle succitate disposizioni, in caso di infrazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, sussiste un obbligo di traduzione della lettera d'informazione relativa all'avvio del procedimento nella lingua del documento d'immatricolazione del veicolo, e quindi in una lingua comprensibile al destinatario. La notificazione della lettera d'informazione correttamente compilata, contenente tutte le informazioni necessarie relative all'infrazione contestata e alla procedura di ricorso, tradotta in una lingua comprensibile al destinatario, consente a quest'ultimo di difendersi efficacemente dalle accuse a suo carico. L'adempimento, da parte delle autorità degli Stati membri, degli obblighi di informazione indicati nella direttiva 2015/413/UE riveste pertanto un'importante funzione di garanzia.
- 7.10** A tal proposito è opportuno fare riferimento anche alle disposizioni della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del [20 ottobre 2010]. Il suddetto diritto alla traduzione si applica dal momento in cui una persona venga messa a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, del fatto che è indagata o imputata per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se abbia commesso il reato, inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle istanze in corso <sup>5</sup>.
- 7.11** Tuttavia, all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2010/64/UE è previsto che laddove la legislazione di uno Stato membro preveda, per reati minori, l'irrogazione di una sanzione da parte di un'autorità diversa da una giurisdizione competente in materia penale e laddove l'irrogazione di tale sanzione possa essere oggetto di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione, la stessa direttiva si applica solo ai procedimenti di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione. Potrebbe quindi

<sup>5</sup> [V.] articolo 1, paragrafo 2, della direttiva.

sembrare, prima facie, che gli Stati membri siano stati esonerati dall'obbligo di tradurre i documenti nella fase precontenziosa di un procedimento relativo alle fattispecie di minore gravità, nelle quali la decisione non è presa da un'autorità giudiziaria, circostanza che sembra confermata anche dal considerando 16 della direttiva. Come risulta dalla succitata disposizione, l'obbligo di traduzione sorge [Or. 7], quindi, solo nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale investito del ricorso avverso una decisione emessa da un'autorità non giudiziaria.

**7.12** Nonostante tale previsione contenuta nel testo dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2010/64/UE, si deve tener presente che quest'ultima stabilisce soltanto norme minime. Orbene, gli Stati membri hanno la possibilità di ampliare i diritti in essa sanciti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Inoltre, la direttiva in parola prevede espressamente che il suddetto livello di tutela non dovrebbe essere inferiore alle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o della Carta dei diritti fondamentali, come interpretate nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>6</sup> o della Corte di giustizia dell'Unione europea. Inoltre, l'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni della direttiva che corrispondono ai diritti garantiti dagli atti sopra menzionati dovrebbero essere conformi all'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di tali due organi giurisdizionali<sup>7</sup>.

**7.13** In tale contesto, è opportuno ricordare che la giurisprudenza della Corte EDU formatasi sulla base dell'articolo 6 della CEDU fornisce alcuni orientamenti al tal riguardo e che anche la Corte di giustizia (omissis) ha già avuto modo di pronunciarsi sulla questione delle traduzioni. Come risulta dalla giurisprudenza della Corte EDU, il diritto alla traduzione della decisione nonché dell'informativa relativa ai mezzi di impugnazione esperibili costituisce uno degli elementi essenziali del diritto a un equo processo<sup>8</sup>. A tal proposito, la Corte di Strasburgo ha espressamente dichiarato che i diritti garantiti dall'articolo 6 della CEDU si applicano anche ai reati minori, comprese le infrazioni<sup>9</sup>. Allo stesso modo la Corte di giustizia, nella sentenza *Sleutjes* (C-278/16), si è pronunciata nel senso che vige un obbligo di traduzione anche nell'ambito dei procedimenti concernenti fatti di minore gravità, fermo restando tuttavia che la sentenza in questione riguardava un decreto penale di condanna emesso da un organo giurisdizionale<sup>10</sup>.

**7.14** Il giudice nazionale ritiene che dal diritto dell'individuo a un processo equo debba essere ricavato l'obbligo per tutti gli Stati membri di tradurre anche le decisioni

<sup>6</sup> [In prosieguo: la «Corte EDU» o la «Corte di Strasburgo»].

<sup>7</sup> Considerando 32 e 33 della direttiva 2010/64/UE.

<sup>8</sup> [V., tra l'altro, sentenza della Corte EDU, del 28 agosto 2018, 59868/08, *Vizgirda c. Slovenia*].

<sup>9</sup> Sentenza della Corte EDU, del [21 marzo 1984], 8544/79, [*Oztürk c. Germania*]

<sup>10</sup> Sentenza [del 12 ottobre 2017], ECLI:EU:C:2017:757.

che infliggono sanzioni pecuniarie nell'ambito dei procedimenti concernenti le infrazioni. L'effettivo esercizio dei diritti della difesa presuppone, infatti, la comprensione del contenuto delle accuse e dell'informativa relativa ai mezzi di ricorso esperibili. Di conseguenza, i diritti della difesa non possono considerarsi garantiti [Or. 8] nell'ipotesi in cui la decisione che irroga una sanzione pecuniaria sia notificata alla persona sanzionata senza la traduzione in una lingua ad essa comprensibile, ma con rinvio a un sito web in cui sono reperibili solo informazioni generali sulla procedura di ricorso avverso l'ammenda irrogata. Alla luce di quanto precede, secondo il giudice del rinvio, la mancata traduzione dell'atto di contestazione dell'infrazione nonché dell'informativa relativa ai mezzi di ricorso esperibili, impedisce alla persona sanzionata l'esercizio dei diritti della difesa.

**7.15** Tale problema è stato riconosciuto anche dal legislatore dell'Unione, giacché la direttiva 2015/413/UE, adottata molti anni dopo la decisione quadro 2005/214/GAI, contiene una serie di disposizioni di garanzia, comprese le norme che impongono di notificare ai conducenti che commettono infrazioni stradali le lettere d'informazione tradotte in una lingua ad essi comprensibile.

**7.16** Sulla base delle considerazioni che precedono il giudice del rinvio ritiene che la mancata notifica alla persona sanzionata, in una lingua che essa comprende, della decisione che irroga una sanzione pecuniaria accompagnata dalla pertinente lettera d'informazione obblighi l'autorità dello Stato di esecuzione ad opporsi all'esecuzione della suddetta decisione per il fatto che la stessa è stata pronunciata in violazione del diritto dell'individuo a un processo equo.

**7.17** I dubbi sopra esposti giustificano l'adizione della Corte di giustizia dell'Unione europea in via pregiudiziale.

**7.18** (omissis)

**7.19** (omissis) [indicazioni di ordine procedurale]

(omissis) [Or. 9]